STATUTO

RINGARAJA – Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede, durata e qualifica)

È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa vigente in materia di enti del Terzo settore, un'associazione non riconosciuta denominata "Ringaraja – Associazione di Promozione Sociale", in sigla "Ringaraja APS", di seguito anche "Associazione". L'Associazione, ricorrendone i presupposti, assume nella propria denominazione e nei rapporti con i terzi l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" ed è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto, dal Codice civile.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gorizia. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attività di interesse generale)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa opera in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, con particolare riferimento ai bambini, ai genitori, alle famiglie, alla comunità scolastica e al territorio, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; e) ogni altra attività di interesse generale compatibile con le finalità associative.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione promuove la lingua e la cultura slovena nel rispetto delle altre lingue e culture del territorio; realizza esperienze educative, culturali, linguistiche, sportive, ricreative e di socializzazione per bambini, famiglie e comunità scolastiche; favorisce il confronto tra genitori e la collaborazione tra famiglie, scuole ed enti; sostiene iniziative di continuità educativa tra i diversi ordini di scuola e tra più plessi del territorio; promuove corsi, laboratori, eventi, pubblicazioni, attività multimediali e progetti di inclusione sociale.

L'Associazione opera con particolare attenzione alla promozione della lingua e della cultura slovena nel territorio di Gorizia e dei Comuni limitrofi, valorizzando il radicamento della comunità slovena locale, i legami con le organizzazioni degli sloveni in Italia e i rapporti di collaborazione con enti, istituzioni e realtà associative della Repubblica di Slovenia.

L'Associazione può promuovere e partecipare a reti, partenariati, bandi, coprogettazioni, convenzioni e altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, fondazioni, imprese sociali e altri enti del Terzo settore. Può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, nonché attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

ART. 3

(Sezioni locali e modello federativo)

L'Associazione adotta un modello organizzativo unitario e federativo, articolato in sezioni locali o gruppi scuola, costituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo in relazione alle singole scuole, plessi, istituti o comunità educative del territorio. Il modello persegue la massima inclusività: possono aderire i genitori di qualsiasi istituto scolastico del territorio che condivida le finalità associative, indipendentemente dall'istituto frequentato dai propri figli.

Le sezioni locali non hanno autonoma soggettività giuridica né autonomia patrimoniale separata dall'Associazione, ma operano quali articolazioni interne per la promozione delle attività locali, il coinvolgimento delle famiglie e la raccolta di risorse con destinazione vincolata. La disciplina contabile delle raccolte fondi di sezione e del Programma di Sponsorizzazione di Classe è regolata dall'art. 17 del presente Statuto.

Ciascuna sezione locale può essere dotata, con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, di uno o più referenti di sezione di cui all'art. 13 del presente Statuto, di un programma annuale di attività e di un rendiconto interno dedicato, nel rispetto dell'unità giuridica, amministrativa e contabile dell'Associazione.

ART. 4

(Associati e categorie di associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati le persone fisiche e, nei limiti consentiti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione. Il numero degli enti associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate.

Sono previste le seguenti categorie di associati. a) Soci ordinari: persone fisiche che partecipano alla vita associativa con diritto di voto, se in regola con i requisiti di legge e statutari. b) Soci sostenitori: persone fisiche, imprese, enti o organizzazioni che sostengono le finalità dell'Associazione mediante il versamento di un contributo determinato dall'Assemblea in misura non inferiore alla quota ordinaria. I soci sostenitori persone fisiche in possesso dei requisiti di legge e statutari hanno diritto di voto in Assemblea; i soci sostenitori persone giuridiche o enti non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative. I soci sostenitori non acquisiscono diritti patrimoniali sull'Associazione e il loro contributo non costituisce rapporto di lavoro né titolo a compenso o restituzione di alcun genere. c) Soci onorari: nominati dall'Assemblea per particolari meriti civici, educativi, culturali o sociali; i soci onorari, salvo diversa deliberazione assembleare, non sono tenuti al versamento della quota associativa e non possono assumere cariche di amministrazione per il solo fatto della nomina. d) Soci di diritto: i dirigenti scolastici in carica degli istituti del territorio nel cui ambito l'Associazione opera sono nominati soci di diritto per la durata del loro incarico. L'acquisizione della qualità di socio di diritto è comunicata al dirigente a cura del Consiglio Direttivo e non richiede domanda di ammissione. I soci di diritto hanno tutti i diritti dei soci ordinari, incluso il diritto di voto, e non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo loro espressa richiesta.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per ciascuna categoria; è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5

(Ammissione degli associati)

Chi intende essere ammesso quale associato presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando la categoria di adesione richiesta e contenente almeno: nome e cognome ovvero denominazione; luogo e data di nascita, residenza o sede; codice fiscale e recapiti; dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati con indicazione della categoria. Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile. I soci di diritto sono iscritti d'ufficio senza domanda di ammissione.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di: partecipare alle assemblee e, se in possesso dei requisiti di legge e statutari, votare ed essere eletti negli organi associativi; essere informati sulle attività associative e controllarne l'andamento; partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e dalle sezioni locali; prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei modi previsti dal presente Statuto; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti fissati dagli organi competenti.

Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi; mantenere un comportamento corretto, collaborativo e coerente con le finalità associative; versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti, se dovuta; contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le specificità dei diritti e degli obblighi di ciascuna categoria di soci sono disciplinate dall'art. 4 del presente Statuto e dal regolamento interno.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'ente associato. Per i soci di diritto, la qualifica cessa automaticamente con la cessazione dall'incarico di dirigente scolastico.

Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data della relativa presa d'atto, salvo gli obblighi già maturati. Il Consiglio Direttivo si limita a prendere atto del recesso, senza possibilità di impedirlo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, nei confronti dell'associato che: contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni associative; arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione; perda i requisiti per l'ammissione; risulti moroso nel pagamento della quota associativa, ove dovuta, nonostante sollecito scritto. L'associato deve essere previamente informato per iscritto degli addebiti e posto in condizione di formulare le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla comunicazione. La deliberazione di esclusione è comunicata

all'associato, il quale può presentare ricorso scritto all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibera sul ricorso nella prima riunione utile. Le quote associative versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

ART. 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi deliberativi e di amministrazione dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente Esecutivo; e) l'Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge o per scelta dell'Assemblea; f) il Revisore legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge o per scelta dell'Assemblea.

È altresì istituito il Comitato dei Rappresentanti di Classe (art. 12 del presente Statuto), organo consultivo e propositivo interno privo di poteri deliberativi e di rappresentanza legale, distinto dagli organi di amministrazione di cui al comma precedente. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario, con funzioni esclusivamente rappresentative e consultive e senza poteri gestori, salvo eventuale distinta elezione a cariche associative.

ART. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con i requisiti di legge e statutari, ad eccezione dei soci sostenitori persone giuridiche o enti. Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta ad altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione ovvero trasmessa con mezzi telematici che consentano di attestarne la provenienza, nel limite massimo di sei deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, mediante avviso contenente ordine del giorno, data, ora, luogo e modalità di svolgimento, da inviarsi almeno sette giorni prima. L'avviso può essere inviato tramite i recapiti risultanti dal libro degli associati, inclusi i mezzi telematici, purché ne sia possibile attestare la ricezione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, lo Statuto prevede la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica anche in modo non contestuale alla riunione assembleare, purché sia possibile verificare in modo certo l'identità del socio votante. A tal fine sono considerati strumenti idonei di identificazione e votazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica), PEC intestata al socio, firma digitale qualificata, piattaforma di voto elettronico appositamente predisposta dall'Associazione per la gestione delle assemblee e delle consultazioni degli associati, o altra modalità equivalente che garantisca l'univoca attribuibilità del voto al socio. Le modalità operative, i termini di raccolta dei voti, le forme di documentazione e i requisiti tecnici di ciascuno strumento sono disciplinati dal regolamento interno, nel rispetto del principio di accessibilità per tutti gli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche o miste, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e la regolarità della votazione. L'Associazione può predisporre una piattaforma di voto elettronico dedicata per la gestione delle assemblee, delle deliberazioni e delle consultazioni degli associati; tale piattaforma, ove adottata, costituisce strumento idoneo ai fini dell'identificazione del votante e della raccolta del voto, ed è disciplinata nel dettaglio dal regolamento interno.

L'Assemblea: nomina e revoca i componenti degli organi associativi; approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;

delibera sulle modifiche statutarie; delibera sull'esclusione degli associati; approva gli eventuali regolamenti assembleari; delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, purché l'assemblea sia validamente costituita. Per lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, nel rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo: dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; formula i programmi di attività associativa e di sviluppo delle sezioni locali; approva l'istituzione, la sospensione e l'eventuale chiusura delle sezioni locali; approva regolamenti interni, linee guida e procedure operative; delibera sull'ammissione degli associati; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; delibera su bandi, convenzioni, partenariati, raccolte fondi e progetti; delibera sull'istituzione, la dotazione e l'impiego del Fondo Progetti Pluriennali di cui all'art. 19 del presente Statuto; delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea; nomina i referenti di sezione; nomina, ove opportuno, referenti di progetto, commissioni o gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità della deliberazione.

Qualora l'urgenza o ragioni operative lo richiedano, il Consiglio Direttivo può deliberare mediante procedura scritta, senza riunione in presenza o in collegamento telematico, a condizione che: a) la proposta di deliberazione sia trasmessa per iscritto a tutti i componenti tramite posta elettronica o altro mezzo tracciabile; b) ciascun componente esprima per iscritto, entro il termine indicato nella proposta e comunque non inferiore a quarantotto ore, il proprio voto favorevole, contrario o di astensione; c) abbiano espresso il voto favorevole la maggioranza dei componenti richiesta per la validità della deliberazione. Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente Esecutivo, redige il verbale della deliberazione, vi allega le risposte scritte ricevute e lo sottoscrive. Le deliberazioni assunte per procedura scritta hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate in riunione. La procedura scritta non è ammessa per le deliberazioni che richiedano per legge la collegialità dell'organo né per quelle riservate all'Assemblea.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, chiedono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 11

(Presidente, Vicepresidente Esecutivo e Presidente onorario)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e compie gli atti di ordinaria amministrazione, salvo diversa attribuzione agli altri organi. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. La carica dura quanto il mandato del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Il Vicepresidente Esecutivo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza, impedimento o delega. Al Vicepresidente Esecutivo è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, con i medesimi poteri del Presidente, nei casi di sostituzione; il Consiglio Direttivo può altresì attribuirgli specifiche deleghe operative anche in via ordinaria, con indicazione dei limiti e delle materie, da iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario per speciali meriti civici, educativi o sociali. La carica ha natura esclusivamente onorifica e non attribuisce poteri di rappresentanza o di amministrazione, salvo distinta nomina negli organi associativi.

ART. 12

(Comitato dei Rappresentanti di Classe)

È istituito il Comitato dei Rappresentanti di Classe (di seguito "Comitato"), organo consultivo e propositivo interno, distinto e separato dal Consiglio Direttivo, privo di poteri deliberativi e di rappresentanza legale ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il Comitato raccoglie le istanze delle famiglie rappresentate nelle classi, promuove il raccordo tra le sezioni locali e formula proposte al Consiglio Direttivo su attività, iniziative, priorità di spesa per sezione e utilizzo dei fondi di classe e del Programma di Sponsorizzazione di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Il Comitato è composto dai rappresentanti di classe eletti in ciascuna classe degli istituti scolastici nel cui ambito l'Associazione opera, purché iscritti come soci dell'Associazione in qualsiasi categoria. Ciascun rappresentante è membro di diritto del Comitato per la durata del proprio mandato scolastico. La partecipazione al Comitato è compatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore, che dura in carica un anno scolastico ed è rieleggibile, con il compito di convocare e presiedere le riunioni, redigere o far redigere i verbali e riferire al Consiglio Direttivo le proposte e le istanze emerse. Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste consultiva, senza diritto di voto, ogniqualvolta all'ordine del giorno vi siano materie che riguardino le sezioni locali, i fondi di classe o il programma di sponsorizzazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta per anno scolastico su convocazione del Coordinatore, o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei suoi componenti. Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento interno. Il Comitato non gestisce fondi in autonomia; ogni proposta di impiego di risorse è sottoposta al Consiglio Direttivo per la deliberazione.

ART. 13

(Referenti di sezione e gruppi di lavoro)

Per ciascuna sezione locale il Consiglio Direttivo nomina uno o più referenti di sezione, scelti tra i soci ordinari della sezione, con compiti operativi di coordinamento delle attività locali, collegamento tra le

famiglie e il Consiglio Direttivo, supporto alla raccolta fondi e alla rendicontazione interna. I referenti di sezione non sono organi dell'Associazione, non hanno rappresentanza legale né poteri deliberativi, e operano su mandato del Consiglio Direttivo.

Il referente di sezione è figura distinta dal Coordinatore del Comitato dei Rappresentanti di Classe: il referente opera per conto del Consiglio Direttivo nella gestione operativa della sezione; il Coordinatore è eletto dal Comitato e ne porta la voce propositiva al Consiglio. Le due funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo può altresì istituire gruppi di lavoro tematici o commissioni consultive, definendone composizione, durata e funzioni con apposita deliberazione.

ART. 14

(Organo di controllo)

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, con i compiti e i poteri previsti dalla legge.

ART. 15

(Revisore legale dei conti)

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

(Patrimonio, divieto di distribuzione di utili e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da: quote associative; contributi pubblici e privati; liberalità, donazioni e lasciti; proventi da attività di raccolta fondi; proventi da attività di interesse generale; attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; contributi dei soci sostenitori; ogni altra entrata consentita dalla legge.

ART. 17

(Gestione economica, quote associative, fondi di sezione e Programma di Sponsorizzazione di Classe)

Le quote associative, differenziate per categoria ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea e gestite dall'Associazione in forma centralizzata. I contributi dei soci sostenitori sono determinati dall'Assemblea in misura non inferiore alla quota ordinaria e possono essere modulati in relazione alla partecipazione al Programma di Sponsorizzazione di cui al presente articolo.

Il Consiglio Direttivo assicura la separata evidenza contabile delle entrate e delle uscite riferibili alle singole sezioni locali, ai singoli progetti e alle raccolte fondi con vincolo di destinazione. Le somme raccolte per una

specifica scuola o classe devono essere impiegate per finalità coerenti con la destinazione dichiarata ai sostenitori, salvo motivate ragioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'Associazione si distinguono in: a) entrate vincolate, costituite dalle somme raccolte tramite raccolte fondi di sezione, sponsorizzazioni di classe o altre iniziative per le quali sia stata dichiarata ai sostenitori una destinazione specifica; queste somme sono attribuite alla sezione o al progetto di destinazione e non possono essere impiegate per finalità diverse salvo deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; b) entrate non vincolate, costituite da quote associative, proventi di attività trasversali, contributi generici e ogni altra entrata per la quale non sia stata dichiarata una destinazione specifica; queste somme confluiscono nel patrimonio comune dell'Associazione e vengono assegnate dal Consiglio Direttivo alle sezioni locali, ai progetti o alle attività secondo le esigenze e le priorità deliberate, sentito il Comitato dei Rappresentanti di Classe.

È istituito il Programma di Sponsorizzazione di Classe, strumento attraverso il quale i soci sostenitori — persone fisiche, imprese o enti — possono destinare un contributo vincolato a favore di una o più classi o sezioni locali dell'Associazione. Il contributo è tracciato contabilmente con evidenza separata per classe o sezione di destinazione. Il Comitato dei Rappresentanti di Classe segnala al Consiglio Direttivo le priorità di spesa per sezione; il Consiglio delibera l'impiego nel rispetto della destinazione dichiarata. Ogni anno è redatto un rendiconto per classe, approvato dal Consiglio Direttivo e reso disponibile ai soci e ai sostenitori della sezione.

I contributi al Programma di Sponsorizzazione sono da intendersi a fondo perduto e non attribuiscono ai sostenitori alcun diritto patrimoniale sull'Associazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto. La comunicazione verso i sostenitori rispetta i principi di verità, trasparenza e correttezza. Il Programma è disciplinato nel dettaglio dal regolamento interno.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi. Il bilancio evidenzia separatamente le movimentazioni riferibili al Fondo Progetti Pluriennali di cui all'art. 19 del presente Statuto e i rendiconti di sezione di cui all'art. 17 del presente Statuto. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita anche il bilancio sociale. I bilanci e gli altri adempimenti informativi sono depositati nel Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

ART. 19

(Fondo Progetti Pluriennali)

Il Consiglio Direttivo può istituire, con deliberazione motivata, un Fondo Progetti Pluriennali (di seguito "Fondo"), riserva vincolata del patrimonio dell'Associazione destinata al finanziamento di progetti a sviluppo pluriennale coerenti con le finalità statutarie, tra cui: laboratori linguistici e interculturali strutturati; borse di studio o contributi educativi; scambi con istituzioni slovene, croate o europee; acquisto di attrezzature o strumenti didattici di uso durevole; co-finanziamento associativo per bandi europei o nazionali. La deliberazione di istituzione indica la dotazione iniziale, le modalità di alimentazione e le procedure di impiego.

Il Fondo è alimentato da: quota annuale deliberata dall'Assemblea in sede di bilancio preventivo; donazioni e liberalità di terzi con specifica destinazione al Fondo; contributi di soci sostenitori che abbiano espressamente indicato il Fondo come destinatario; quota parte degli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo proponga di destinare al Fondo, previa deliberazione dell'Assemblea.

Il Fondo è gestito contabilmente come riserva vincolata in un conto corrente o deposito dedicato, separato dalla cassa ordinaria dell'Associazione. Non costituisce patrimonio autonomo né soggetto giuridico distinto: rimane parte integrante del patrimonio dell'Associazione ed è soggetto al medesimo divieto di distribuzione di cui all'art. 16 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera l'utilizzo del Fondo per singoli progetti, previa approvazione del piano progettuale. Ogni prelievo dal Fondo è documentato e rendicontato nel bilancio di esercizio con evidenza separata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le somme residue nel Fondo confluiscono nel patrimonio residuo da devolvere ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

ART. 20

(Libri sociali e diritto di consultazione)

L'Associazione tiene, a cura degli organi competenti, i libri obbligatori previsti dalla legge e, in particolare: il libro degli associati, con indicazione della categoria di appartenenza; il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; la consultazione avviene presso la sede associativa o con altre modalità idonee stabilite dal regolamento interno, nel rispetto della legge e della riservatezza dei dati personali.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. L'Associazione assicura i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni, bandi, partenariati e regolamenti interni)

L'Associazione può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, partecipare a bandi pubblici e privati, coprogettazioni, accordi di rete, partenariati, concessioni e altre forme di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Le convenzioni e i relativi atti esecutivi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Il Consiglio Direttivo può adottare specifici regolamenti interni per disciplinare: l'organizzazione e il funzionamento delle sezioni locali; le categorie di soci e le relative quote; il Programma di Sponsorizzazione di Classe; le modalità di voto elettronico, per corrispondenza e tramite piattaforma di voto dedicata di cui all'art. 9 del presente Statuto, incluse le procedure di conferimento della delega telematica; la gestione del Fondo Progetti Pluriennali; il funzionamento del Comitato dei Rappresentanti di Classe; la raccolta fondi; la gestione dei volontari; la tutela dei minori; la comunicazione; ogni altro aspetto operativo. I regolamenti interni sono efficaci nel rispetto del presente Statuto e del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, incluse le somme eventualmente presenti nel Fondo Progetti Pluriennali, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il D.Lgs. 117/2017, i relativi decreti attuativi e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.